

Legge regionale 29 marzo 1994, n.27

**Ulteriore integrazione alle LL.RR. 47 e 48 del 113 giugno 1983**

ARTICOLO 1

All'articolo 2 della legge regionale 13 giugno 1983, n. 47 sono aggiunti i seguenti terzo, quarto e quinto comma:

"3. Per la corresponsione dell'assegno di cui all'art. 4 ter della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dal comma 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, come sostituito dall'art. 2 della legge 12 gennaio 1994, n. 30, la percentuale di riduzione dell'indennita' di carica e' fissata nella misura del 10 per cento.

4. Per il consigliere sospeso a norma della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni non si da' luogo alla corresponsione dei rimborsi spese previsti dalla presente legge.

5. Al consigliere che sia stato sospeso in caso di provvedimento definitivo di proscioglimento, e' corrisposto, con riferimento al periodo di sospensione, un assegno pari alla differenza tra l'assegno erogato a norma del precedente terzo comma e l'indennita' ad esso spettante".

ARTICOLO 2

All'art. 9 della legge regionale 13 giugno 1983, n. 48 e' aggiunto il seguente sesto comma:

"6. Il consigliere sospeso a norma della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni ha facolta', durante il periodo di sospensione, di continuare volontariamente il versamento della contribuzione per l'assegno vitalizio, nella misura di cui al precedente art. 2, lett. a)".

ARTICOLO 3

1. All'art. 3 della legge regionale 13 giugno 1983, n. 48 il secondo comma e' cosi' modificato: al primo periodo, dopo le parole "Consiglio regionale" sono aggiunte le parole "al netto delle ritenute per fine mandato e fiscali".

2. La disposizione di cui al comma precedente ha effetto dall'1 luglio 1993.